



**Capitolato Speciale d'Appalto**

**del servizio di trattamento di compostaggio della frazione organica R.S.U.  
raccolta nel territorio del C.O.VE.VA.R.**

## Sommario

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto.....	3
Art. 2 - Durata dell'appalto ed eventuale esecuzione anticipata del contratto.....	3
Art. 3 - Importo dell'appalto.....	3
Art. 4 - Criterio di aggiudicazione del contratto.....	4
Art. 5 - Procedura di gara.....	4
Art. 6 - Tipologia del contratto.....	4
Art. 7 - Descrizione del servizio - modalità di svolgimento.....	4
Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara.....	6
Art. 9 - Condizioni minime di partecipazione.....	7
Art. 10 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi.....	9
Art. 11 - Aggiudicazione del servizio e stipulazione del contratto.....	10
Art. 12 - Garanzie richieste.....	11
Art. 13 - Coperture assicurative.....	12
Art. 14 - Sicurezza sul lavoro.....	13
Art. 15 - Direttore dell'esecuzione del contratto.....	14
Art. 16 - Responsabile tecnico/amministrativo del servizio.....	14
Art. 17 - Revisione prezzi.....	14
Art. 18 - Obbligo di continuità del servizio.....	14
Art. 19 - Subappalto.....	14
Art. 20 - Recesso e proroga tecnica.....	15
Art. 21 - Vigilanza.....	15
Art. 22 - Verifica e controlli in corso di esecuzione requisiti appaltatore.....	15
Art. 23 - Penalità e riserve.....	15
Art. 24 - Risoluzione del contratto.....	16
Art. 25 - Divieto di cessione del contratto.....	16
Art. 26 - Osservanza di leggi, decreti e ordinanze.....	16
Art. 27 - Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore.....	17
Art. 28 - Clausola sociale.....	17
Art. 29 - Sedi e recapiti.....	17
Art. 30 - Rinvio.....	18
Art. 31 - Controversie.....	18
Art. 32 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	18
Art. 33 - Informativa sul trattamento dei dati personali.....	18

### **Art. 1 - Oggetto dell'Appalto**

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di trattamento (compostaggio) del rifiuto organico r.s.u. proveniente dalla raccolta differenziata (cod. E.E.R. 20.01.08 e 20.03.02) raccolto nel territorio del Consorzio C.O.VE.VA.R.: l'area include tutta la provincia di Vercelli con l'esclusione dei Comuni di Vercelli, Borgosesia e Villata (quindi 82 Comuni)
2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 7.000 t/anno suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% agli stessi patti, prezzi e condizioni contrattuali, è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

#### **Art. 2 - Durata dell'appalto ed eventuale esecuzione anticipata del contratto**

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio (previsto il 01 luglio 2019) e con scadenza al 30.06.2020, con possibilità di proroga per un massimo di ulteriori 12 mesi;
2. Il responsabile del procedimento può autorizzare, in casi di comprovata urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs.50/2016, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace nelle more della stipulazione del contratto;
3. In ogni caso, il Committente, a fronte di gravi inadempienze contrattuali, potrà, con decisione motivata, risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di due mesi, a mezzo lettera inviata tramite PEC, inviata all'Affidatario o agli affidatari, senza il riconoscimento di compensi o indennizzi di sorta;

#### **Art. 3 - Importo dell'appalto**

1. L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto, ammonta a € 665.000,00 oltre IVA di cui € 658.415,84 soggetti a ribasso e € 6.584,16 per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. L'importo sopra richiamato si riferisce al quantitativo presunto di rifiuto da smaltire nei 12 mesi di durata complessiva del contratto
2. Il prezzo unitario a base di gara è di 95,00 €/t, ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa) di cui 94 €/t soggetti a ribasso di gara e 1,00 €/t non soggetti a ribasso di gara;
3. La tariffa di aggiudicazione sarà pari alla tariffa unitaria espressa in Euro per tonnellata risultante dall'applicazione del ribasso d'asta al prezzo unitario a base di gara di 95,00 €/t, ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa).
4. Trattandosi di appalto a misura sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.
5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari al prodotto del quantitativo di rifiuto conferito a trattamento per la tariffa unitaria di aggiudicazione di cui al comma 3 a cui verranno sottratti gli eventuali importi tariffari di cui al comma 7 seguente;
6. Non sono ammesse offerte in aumento.
7. Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato all'esterno della provincia di VERCELLI, il C.O.VE.VA.R.(in seguito anche "Consorzio") provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto di conferimento. Tuttavia in questo caso la tariffa unitaria di aggiudicazione verrà ridotta di un importo pari a 0,264 €/t IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di VERCELLI (esclusi Borgosesia, Vercelli e Villata) più prossimo all'ubicazione dell'impianto e l'impianto stesso.
8. Per il calcolo della distanza sarà utilizzato il sito [www.viamichelin.it](http://www.viamichelin.it), impostando la ricerca sull'opzione "il più breve (distanza)".
9. Pertanto applicando la formula così determinata al prezzo offerto dai concorrenti l'aggiudicazione

avverrà a favore del concorrente la cui offerta risulterà essere la più bassa.

10. Il rifiuto conferito potrà contenere fino al 5% in peso di frazione estranea non compostabile. Qualora tale limite fosse oltrepassato la tariffa unitaria di aggiudicazione verrà aumentata di un importo pari a 1,0 €/ton per ogni punto percentuale in eccesso rispetto al 5%.

#### **Art. 4 – Criterio di aggiudicazione del contratto**

1. L'aggiudicazione dell'appalto è effettuata con il criterio del minor prezzo, mediante ribasso sul prezzo unitario posto a base di gara prestabilito all'articolo 3, comma 2, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016 e fatto salvo quanto stabilito all'art. 3, comma 8, del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
2. Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato all'esterno della provincia di VERCELLI, il C.O.VE.VA.R. (in seguito anche "Consorzio") provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto di conferimento. Tuttavia in questo caso la tariffa unitaria di aggiudicazione verrà ridotta di un importo pari a 0,264 €/t IVA esclusa ed ecotassa ed eventuali contributi compresi per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di VERCELLI (esclusi Borgosesia, Vercelli e Villata) più prossimo all'ubicazione dell'impianto e l'impianto stesso. La tariffa risultante al netto dello sconto non potrà comunque essere inferiore a 11,5 €/t ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa).

#### **Art. 5 - Procedura di gara.**

La presente procedura "aperta" è funzionale all'affidamento di un appalto pubblico di servizi come definita dall'art. 3, c. 1, lett. ss) D. Lgs 50/2016.

Le prestazioni, le condizioni e i termini contrattuali sono descritti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 6 - Tipologia del contratto.**

1. Il contratto è stipulato a misura ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. Poiché la partecipazione dell'operatore economico alla gara per l'aggiudicazione del servizio implica la sua conoscenza di tutte le circostanze di fatto e di luogo e delle condizioni contrattuali che possono influire sull'esecuzione e sul costo del servizio, l'appaltatore non potrà sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione del servizio e per i conseguenti oneri sostenuti.
3. All'appaltatore non spetta alcun corrispettivo ulteriore, anche se dovessero verificarsi maggiori difficoltà di esecuzione.

#### **Art. 7 – Descrizione del servizio – modalità di svolgimento**

1. La Ditta aggiudicataria si impegna al ricevimento dei materiali sopra citati tutti i giorni dell'anno, con esclusione di norma dei giorni festivi.
2. L'Affidatario infatti, per non incorrere nell'applicazione delle penali previste all'articolo 23, dovrà sempre garantire il servizio, trovando in ogni caso una destinazione autorizzata ai medesimi importi contrattuali.
3. Le operazioni di trasporto dei materiali specificati fino al luogo di destino per lo smaltimento/recupero sono completamente a carico del Committente.
4. L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

5. Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio della frazione organica RSU da raccolta differenziata (codici E.E.R. 20.01.08 e 20.03.02) raccolta nel territorio del C.O.VE.VA.R
6. Il rifiuto organico, proveniente da raccolta differenziata (RD) nel territorio consortile, verrà conferito dal Consorzio all'impianto di conferimento indicato dall'appaltatore in offerta in sacchetti di carta o in mater-bi
7. L'appaltatore dovrà dotarsi di tutte le autorizzazioni ambientali richieste ai sensi della normativa vigente per l'eventuale trasporto a proprio carico.
8. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva del Committente da qualsiasi responsabilità al riguardo.
9. L'appaltatore deve rispettare le seguenti prescrizioni tecniche:
  - dovrà produrre copia autentica delle autorizzazioni relative agli impianti indicati per lo smaltimento/recupero, sia di proprietà che di gestione di terzi. L'Impresa Appaltatrice che utilizzi per lo smaltimento/recupero impianti di cui non è proprietaria dovrà corredare la documentazione con apposita dichiarazione, rilasciata dagli impianti di smaltimento/recupero indicati, che attesti la disponibilità di provvedere allo smaltimento/recupero di tutte le quantità prodotte dalla Stazione Appaltante per tutta la durata del contratto. L'ottenimento e il mantenimento delle sopra indicate autorizzazioni, certificazioni, permessi e altro sono interamente a cura e spese dell'Appaltatore. La revoca o decadenza delle sopraccitate autorizzazioni per qualsivoglia ragione comporterà la risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, risultando inadempiente alle obbligazioni contrattuali.
10. L'Appaltatore deve anche garantire:
  - l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
  - l'impiego di personale adeguatamente formato;
  - lo smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti ad impianti di smaltimento finale, di deposito preliminare, di messa in riserva o di recupero esclusivamente in possesso delle autorizzazioni di legge;
  - l'invio mensile al Consorzio delle fatture e unitamente la restituzione delle copie dei documenti di identificazione vidimati dall'impianto di destinazione, quale attestazione dell'avvenuto conferimento e della quantità dei rifiuti smaltiti;
  - la presenza di un referente che si interfacerà con la Stazione Appaltante mediante i relativi indirizzi di posta elettronica indicati (ordinaria/certificata) a cui inviare le comunicazioni di servizio.
11. I pesi riscontrati a destino dovranno essere suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune produttore del rifiuto) in base alle indicazioni fornite dal conducente del mezzo e riportati sia sul registro di carico/scarico sia su apposito documento che sarà consegnato al conducente stesso. Entro il giorno 10 di ogni mese sarà inviato al C.O.VE.VA.R. un file EXCEL riportante i quantitativi, espressi in Kg o tonnellate, di rifiuti conferiti da ogni Comune .
12. L'orario dei conferimenti inizierà non oltre le ore 7,30 e terminerà non prima delle ore 18,30 dal lunedì al venerdì. Al sabato inizierà non oltre le ore 8,00 e terminerà non prima delle ore 12,30.
13. Qualora l'impianto di conferimento indicato in sede di offerta fosse ubicato all'esterno della provincia di Vercelli il C.O.VE.VA.R. provvederà al trasporto sino alla sede dell'impianto e alla tariffa unitaria di aggiudicazione verrà applicata una riduzione pari a 0,264 €/t ecotassa ed eventuali contributi compresi (Iva esclusa) per ogni chilometro intercorrente tra il centro del Comune in Provincia di VERCELLI (esclusi Borgosesia, Vercelli e Villata) più prossimo all'ubicazione dell'impianto e l'impianto stesso.

14. C.O.VE.VA.R. farà effettuare a propria cura e spese entro 3 mesi dall'avvio del servizio, una analisi merceologica su un campione rappresentativo di materiale conferito all'impianto di compostaggio. L'analisi sarà effettuata secondo metodologia IPLA , Quaderno 6 Regione Piemonte : metodi di analisi del compost. L'analisi merceologica dovrà stabilire la percentuale in peso di frazione estranea non compostabile presente nel materiale conferito. La frazione compostabile è costituita da: sottovaglio inferiore a 20 mm , organico, verde, carta e cartone non da imballaggi, legno non trattato con dimensioni inferiori a 100 mm. L'appaltatore accetta fin d'ora di ospitare le analisi merceologiche presso l'impianto di conferimento previo preavviso di almeno 2 giorni e potrà presenziare alle stesse. Sarà fornita all'appaltatore copia dei risultati dell'analisi e sulla base della percentuale di frazione estranea rilevata questi calcolerà l'eventuale incremento della tariffa da applicare in conformità all'articolo 2 comma 7. L'incremento tariffario verrà applicato fino all'esecuzione dell'analisi successiva.
15. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto di conferimento, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 24 ore:
  - a. chiedere per iscritto al C.O.VE.VA.R. autorizzazione per l'utilizzo dell'impianto o degli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente;
  - b. trasmettere a C.O.VE.VA.R.. provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'appaltatore - contratto stipulato tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dal quale risulti l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.
16. L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall'appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del C.O.VE.VA.R..
17. Il conferimento all'impianto comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
18. La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

#### **Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara**

1. Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all'art.45 del D.lgs.n.50/2016 e in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del sopra citato decreto e dei requisiti generali speciali di cui al presente capitolato.
2. Sono ammessi a partecipare gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice nonché del presente disciplinare di gara. Ai raggruppamenti di imprese (ATI) e ai consorzi ordinari, costituiti o costituendi, si applicano le disposizioni di cui all'art.48 del D.lgs.n.50/2016.
3. Sono ammessi alla gara le A.T.I. (Associazioni Temporanee di Imprese) di tipo orizzontale e verticale.
4. Ciascuna impresa facente parte dell'A.T.I. deve specificare, negli atti di gara, la quota parte nonché il relativo valore posto a base di gara dei servizi che intende effettuare.
5. Ai consorzi si applica la disciplina dall'art.47 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..
6. Alla luce del “Vademecum per le stazioni appaltanti,” volto all’ “Individuazione di criticità concorrenziali nel settore degli appalti pubblici”, predisposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 18/09/2013, si informano i concorrenti che, stante la ratio riconosciuta all’istituto dell’A.T.I., da individuarsi nell’ampliamento del novero dei concorrenti, in caso di partecipazione nel medesimo raggruppamento di due o più imprese che siano in grado di

soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di ammissione al presente appalto, ovvero laddove l'impresa appaltatrice affidi in subappalto ad impresa che pur in possesso dei citati requisiti non ha partecipato alla gara, la Stazione appaltante procederà ad effettuare la relativa segnalazione alla citata Autorità affinché verifichi l'insussistenza di pratiche e/o intese volte a restringere, alterare o distorcere la concorrenza ed il mercato.

7. In caso di avvalimento si applicano le disposizioni di cui all'art. art 89 (Avvalimento) D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

## **Art. 9 - Condizioni minime di partecipazione**

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. Requisiti di idoneità:

- iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede o analogo registro dello Stato aderente alla U.E. (Unione Europea), per le attività oggetto dell'appalto.

*(per le imprese che gestiscono impianti in quanto proprietari)*

Autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto in corso di validità a ricevere il rifiuto oggetto della gara;

*(per le imprese che gestiscono impianti in conto proprio o per conto terzi o in convenzione)*

Idonea documentazione attestante il titolo alla gestione dell'impianto (contratto, convenzione, specifica autorizzazione) nonché copia conforme all'originale dell'Autorizzazione relativa all'esercizio dell'impianto in corso di validità a ricevere il rifiuto oggetto della gara;

Nel caso di A.T.I. i requisiti devono essere posseduti da ciascuna impresa.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria (Ai sensi dell'Allegato XVII - Mezzi di prova dei criteri di selezione - del D.lgs 50/2016):

- Conseguimento nel triennio precedente all'appalto di un fatturato globale medio annuo pari o superiore a Euro: 665.000,00 €/anno (Euro seicentosessantacinquemila/00), IVA esclusa.

Nel caso di A.T.I. il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.

3. Requisiti di capacità tecnica e professionale (Ai sensi dell'All. XVII del D.lgs 50/2016):

a. Esecuzione nell'ultimo triennio precedente all'appalto di servizi analoghi a quello oggetto di appalto:

- per un bacino di utenza complessivo non inferiore a 115.000 abitanti;
- per quantitativi complessivi non inferiori a 7.000,00 tonnellate/anno.

b. Autorizzazione e abilitazione alle attività di recupero tramite compostaggio dei rifiuti codice E.E.R. 20.01.08 e 20.03.02 con procedura ordinaria ai sensi degli artt. 208-210 del D.Lgs. 152/2006 o con procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006, D.M. 05.02.1998 e D.M. 161/2002 per un quantitativo pari ad almeno 7.000 t/anno di rifiuti trattati intestato o utilizzato dal concorrente (o normativa equivalente per concorrente estero).

*Nel caso di A.T.I. il requisito può essere frazionato purché sia posseduto complessivamente dal raggruppamento e si tenga conto che vi deve essere piena corrispondenza tra possesso dei requisiti di qualificazione e quota di esecuzione delle prestazioni.*

4. Requisiti generali di ammissione (in caso di avvalimento tali requisiti devono essere posseduti anche dall'impresa ausiliaria).

a. Insussistenza delle cause di esclusione di cui art. 80 (Motivi di esclusione) del D.lgs. n. 50/2016;

b. osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge n. 68/99 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- c. inesistenza di piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 "Primi interventi per il rilancio dell'economia", come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito, con modificazioni della legge 22 novembre 2002 n. 266 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale";
  - d. insussistenza dei rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell'art.2359 del codice civile con altri concorrenti alla stessa gara;
  - e. insussistenza delle condizioni di cui D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
  - f. insussistenza dell'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.65 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136" e ss.mm.ii, oppure l'estensione negli ultimi cinque anni nei propri confronti degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti del convivente;
  - g. Insussistenza di sentenze ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 ss.mm.ii..
5. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione.  
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 81(Documentazione di gara) del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dell'A.N.AC. "Autorità Nazionale Anticorruzione" (nel prosieguo, Autorità) - con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti e modificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 81. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCpass accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass) secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.
6. Agli operatori economici concorrenti è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
7. Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio stabile.
8. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire la prestazione nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
9. Il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art.48 può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario e tecnico avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, ai sensi dell'art.89 del D.Lgs. 50/2016.
10. In caso di **avvalimento** si applicano le disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 10 - Fatturazione e pagamento dei corrispettivi**

1. La fatturazione delle prestazioni effettuate dall'appaltatore sarà effettuata al CO.VE.VAR.. Con il



- pagamento del corrispettivo l'appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente allo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato speciale di appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
2. Il pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore sarà regolato tramite bonifico bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione fattura fine mese, previa verifica:
    - della documentazione richiesta e dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi indicati;
    - della regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante il rilascio del DURC.
  3. In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D. Lgs. n.50/2016.
  4. I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'Appaltatore avrà cura di indicare in fattura. Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:
    - omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
    - DURC irregolare.
  5. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  6. L'Appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.
  7. Nel caso di ritardato pagamento resto fermo quanto previsto dal [decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231](#).
  8. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere in capo all'appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
  9. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno stornate mediante nota d'accredito dalla fattura relativa ai servizi prestati nel periodo in cui i disservizi si sono verificati ovvero sottratte dall'importo della fattura medesima se ancora da emettere.
  10. Non si darà seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.
  11. Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.

#### **Art. 11 - Aggiudicazione del servizio e stipulazione del contratto.**

1. Prima dell'aggiudicazione, la Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare il contratto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.
2. La Stazione Unica Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.
3. L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
4. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Unica Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia

- provvisoria. La Stazione Unica Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. L'Impresa Appaltatrice dovrà presentarsi per la stipula del contratto entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.
5. Il contratto verrà stipulato nella data fissata dal Consorzio e comunicata alla stessa con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Impresa Appaltatrice entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Impresa Appaltatrice dall'aggiudicazione, all'incameramento della cauzione, e il servizio verrà affidato alla concorrente risultante seconda nella graduatoria di gara.
  6. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Impresa Appaltatrice equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
  7. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
  8. Le spese di segreteria per la stipula del contratto sono a carico dell'impresa Aggiudicataria.
  9. Nell'ipotesi in cui il contratto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il contratto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
  10. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art.92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n.159 (c.d. Codice Antimafia).
  11. Il contratto, ai sensi dell'art.32, co. 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
  12. All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art.103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.
  13. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
  14. Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
  15. Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto.
  16. L'offerta è impegnativa e vincolante per tutta la durata dell'appalto e non potrà subire alcuna modifica.
  17. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e questa è irrevocabile sino alla scadenza dei 180 giorni di cui sopra.

#### **Art. 12 - Garanzie richieste.**

1. Le garanzie di esecuzione (nella forma della cauzione) dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art.93 - Garanzie per la partecipazione alla procedura - e 103 - Garanzie definitive - del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.). In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile nelle modalità e termini previsti dal bando di gara.
2. Garanzia fideiussoria denominata "**garanzia provvisoria**" allo scopo di assicurare la serietà dell'offerta, in originale, per un importo pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (e quindi di € 13.300,00), da effettuarsi nei modi di cui all'art. art.93 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i.. La ga-

- ranza deve prevedere, a pena d'esclusione, quanto previsto nell'art.93 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. e, precisamente:
- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
  - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
  - c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.
3. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
  4. La garanzia deve essere corredata, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia denominata "garanzia definitiva" per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo all'art.103 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
  5. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto al 50%, ai sensi, dell'art 93 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i. per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UE della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, da parte di organismi accreditati. A tal fine, la domanda di partecipazione alla gara deve essere corredata dalla certificazione (in originale o in copia) ovvero da una dichiarazione attestante il possesso di tale certificazione ovvero degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema qualità. In caso di ATI:
    - a) la cauzione deve essere intestata, a pena d'esclusione, a ciascun membro facente parte dell'ATI, se costituenda, o all'ATI, se costituita;
    - b) la riduzione del 50% è possibile solo se tutti i soggetti del raggruppamento siano in possesso del certificato di qualità.
  6. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, nelle modalità previste all'art. 93 del D.lgs. n.50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale.
  7. La mancata costituzione della garanzia denominata "garanzia definitiva" determinerà l'annullamento dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia fideiussoria denominata "garanzia provvisoria" di cui all'art. 93 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
  8. La garanzia denominata "garanzia definitiva" sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei maggiori danni, non coperti dal pagamento delle penali, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse. Garantisce altresì il rimborso le somme indebitamente pagate all'impresa appaltatrice dalla stazione appaltante. La cauzione verrà escussa anche a tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Impresa Appaltatrice in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 1676 codice civile per la quale non si procederà al pagamento parziale della fattura nei limiti indicati all'art. 2 del presente capitolato. Qualora la cauzione non risultasse sufficiente, la Stazione Appaltante si riserva ogni ulteriore azione risarcitoria.
  9. La Stazione Appaltante è autorizzata ad escutere la cauzione oppure a decurtare dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro all'impresa imputabili.
  10. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo, pena la risoluzione contrattuale.
  11. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto.
  12. La garanzia di cui sopra verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito: l'ammontare residuo

della cauzione dovrà permanere sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.

13. In caso di RTI le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Art. 13 - Coperture assicurative.**

1. L'appaltatore è responsabile di eventuali danni a persone e/o cose derivanti da operazioni svolte dal proprio personale con negligenza, imperizia o per mancata informazione/formazione relativa ai rischi ed alle misure di prevenzione da adottare.
2. Compete all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio.
3. L'Appaltatore con la firma del contratto d'appalto, assume a proprio carico ogni rischio e responsabilità derivante dall'esecuzione del medesimo, per danni a terzi, compresi i dipendenti o eventuali preposti del Committente, con piena manleva di quest'ultimo se chiamato direttamente in causa.
4. Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile RCT-RCO a garanzia dei danni cagionati a terzi nell'esecuzione del servizio oggetto d'appalto.
5. La polizza assicurativa di responsabilità civile deve essere stipulata per massimali non inferiori a:
  - responsabilità civile verso terzi RCT unico: Euro 2.500.000,00;
  - responsabilità civile verso prestatori di lavoro - RCO per sinistro: Euro 2.500.000,00;
  - per prestatore infortunato: Euro 1.500.000,00.

Le cifre sopraindicate non rappresentano tuttavia un limite alle responsabilità dell'Appaltatore.

6. Della polizza suddetta dovrà essere fornita copia della quietanza di pagamento ad ogni scadenza del premio, nell'arco di vigenza del presente contratto.
7. La polizza deve prevedere la copertura:
  - a. dei danni che l'Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Appaltatore o da un suo dipendente, del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile;
  - b. dei danni a persone dell'impresa (compresi i loro parenti o affini), a persone del Committente occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'Appaltatore o del Committente;
  - c. dei danni biologici.

La polizza dovrà inoltre prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti del Committente autorizzati all'accesso alle aree in cui è svolta la fornitura e che le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

8. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo devono coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti a loro volta non producano altra polizza assicurativa con le caratteristiche sopra richieste. La copertura delle predette garanzie assicurative deve decorrere dalla data di consegna del servizio e cessare non prima dell'emissione del certificato di regolare svolgimento del servizio, che di norma avverrà entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle eventuali sospensioni, proroghe o rinnovi. La

copertura delle predette garanzie assicurative deve altresì essere efficace, senza riserve, anche in caso di omesso o ritardato pagamento del premio per 2 mesi a partire dalla data di scadenza del premio.

9. La polizza deve recare l'impegno espresso della Compagnia ad avvertire il Committente del mancato pagamento del premio. Resta inteso che la stipula della polizza non esonera né totalmente, né parzialmente l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per l'esecuzione dei servizi, né potrà essere considerata come limitazione dell'obbligazione assunta dal medesimo.

#### **Art. 14 – Sicurezza sul lavoro**

L'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre il piano di sicurezza, come previsto dalla vigente normativa in materia e si fa carico di adottare gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche.

L'Appaltatore è tenuto ad informare i dipendenti sui rischi connessi alle attività svolte ed a formarli adeguatamente all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

#### **Art. 15 - Direttore dell'esecuzione del contratto**

1. Il direttore della esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dal consorzio, anche mediante apposite verifiche e/o ispezioni, anche senza preavviso.
2. il direttore della esecuzione del contratto, anche a mezzo di propri collaboratori, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali, alle disposizioni di legge e alle regole dell'arte.

#### **Art. 16 - Responsabile tecnico/amministrativo del servizio**

1. L'appaltatore deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.
2. Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del Responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

#### **Art. 17 - Revisione prezzi**

Il corrispettivo contrattuale, risultante dall'offerta presentata in sede di gara, resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 18 - Obbligo di continuità del servizio**

1. Il servizio oggetto dell'appalto contemplato nel presente capitolato speciale costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.lgs. n. 152/2006. Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto

delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

3. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 23 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

### **Art. 19 - Subappalto**

Amnesso il subappalto. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art.105 del D.Lgs 50/2016.

### **Art. 20 - Recesso e proroga tecnica**

1. Il Consorzio si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento, previo preavviso di 3 mesi. All'appaltatore in deroga all'art.1671 c.c. sarà riconosciuta esclusivamente la parte di servizio effettuata fino alla scadenza del preavviso e le spese effettivamente sostenute e documentate al momento del ricevimento del preavviso.
2. Il Consorzio alla scadenza dell'appalto, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara ad evidenza pubblica, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di ulteriori dodici mesi agli stessi patti, condizioni tecniche ed economiche, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni oggetto di proroga.

### **Art. 21 - Vigilanza**

Il Consorzio e i comuni della provincia di Vercelli con l'esclusione dei Comuni di Vercelli, Borgosesia e Villata si riservano di effettuare in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, anche senza preavviso, visite ispettive presso l'impianto indicato dall'appaltatore, finalizzate al controllo delle attività dedotte in contratto di appalto.

### **Art. 22 - Verifica e controlli in corso di esecuzione requisiti appaltatore**

Nel corso dell'esecuzione del contratto il Consorzio e i comuni della provincia di Vercelli con l'esclusione dei Comuni di Vercelli, Borgosesia e Villata, si riservano la facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti di ordine generale e speciale certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipulazione del contratto. In caso di perdita dei predetti requisiti, il Consorzio si riserva di risolvere di diritto il contratto ex art.1456 c.c.

### **Art. 23 - Penalità e riserve**

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'appaltatore, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile per ciascuna infrazione di sanzione pecuniaria da un minimo di Euro 300,00 (euro trecento/00) ad un massimo di Euro 3.000,00 (euro tremila/00).
2. L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempimento. L'appaltatore avrà 10 giorni di tempo, dalla comunicazione della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.
3. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

4. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Consorzio, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale complessivo, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
5. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
6. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi, il Consorzio, a spese dell'appaltatore stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
7. L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.
8. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'appaltatore.
9. È fatto sempre salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
10. Le penalità a carico dell'appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse.
11. Tutte le riserve che l'appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, anche a mezzo fax, che dovrà pervenire al Consorzio entro 15 (quindici) giorni solari dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievoli e delle somme cui l'appaltatore ritiene di aver diritto. L'appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.
12. Le riserve, presentate nei modi e termini indicati, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% dell'importo del contratto, potranno essere oggetto della procedura di cui all'art. 206 del Codice dei contratti pubblici.

#### **Art. 24 - Risoluzione del contratto.**

1. Il Consorzio ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto nei casi previsti dal D. Lgs. 50/2016 art. 108.
2. Con la risoluzione del contratto sorge in capo al Consorzio il diritto di affidare a terzi l'appalto o la parte rimanente di questo, in danno all'Appaltatore inadempiente.
3. L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi.
4. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate tutte le spese sostenute dal Consorzio per portare a termine l'esecuzione dell'affidamento a terzi.
5. Nel caso di risoluzione per inadempimento, il Consorzio può valersi, gratuitamente, di tutto il materiale di proprietà e pertinenza dell'Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assunto, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio.
6. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore delle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 25 - Divieto di cessione del contratto**

L'appaltatore non può cedere né in tutto né in parte i servizi assunti a pena di nullità del contratto ai sensi dell'art. 105 comma 1, Codice dei contratti pubblici: sono ad esclusivo suo carico, in tal caso, tutte le spese e i danni derivanti al Consorzio.

#### **Art. 26 - Osservanza di leggi, decreti e ordinanze**

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:
  - al D.Lgs. 152/2006
  - al R.D. 23.05.1924, n. 827;
  - [L. R. Piemonte 10/01/2018, n. 1](#)
  - al D.lgs. 50/2016;
  - alla Legge 3/08/2007 n. 123;
  - al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81, in attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e successive modifiche;
  - alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 27 - Oneri, obblighi e responsabilità a carico dell'Appaltatore.**

1. L'Appaltatore esegue i servizi affidati con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile del buon andamento delle prestazioni e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore è tenuto ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti anche emanati nel corso dell'esecuzione contrattuale.
3. L'Appaltatore è esclusivamente responsabile per casi di infortunio o danni a persone o cose, arrecati per fatto proprio dall'Appaltatore, dai suoi dipendenti, dai subappaltatori o da persone da esso chiamate in loco per qualsiasi motivo, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di norme, prescrizioni o direttive.
4. L'Appaltatore dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri riguardanti il regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, indipendentemente dalla natura, struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni sua qualificazione giuridica.

#### **Art. 28 - Clausola sociale.**

In caso di cambio di gestione dovranno essere rispettati da parte del nuovo Appaltatore i contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n.81, le cui clausole prevarranno se contenenti discipline più favorevoli per il personale dipendente. La presente clausola si applica solo se i servizi in appalto risultino “ad alta intensità di manodopera” ai sensi e per gli effetti dell'art.50 del Codice dei contratti.



### **Art. 29 - Sedi e recapiti**

Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa/operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail.

### **Art. 30 - Rinvio**

Per tutto quanto non è previsto e specificato nel presente capitolato speciale di appalto e nel contratto, si rinvia al codice civile e alla legislazione speciale il cui rispetto è obbligatorio per le parti.

### **Art. 31 - Controversie.**

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra C.O.VE.VA.R. e la ditta aggiudicataria, in ordine all'esecuzione del presente capitolato sarà competente in via esclusiva la giurisdizione del foro di Vercelli.

### **Art. 32 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.**

Tutte le spese del contratto regolante l'affidamento di cui in oggetto, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria, tasse ecc.) sono a totale carico della Ditta aggiudicataria.

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al sopracitato contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la scrittura sarà registrabile in caso d'uso.

### **Art. 33 - Informativa sul trattamento dei dati personali.**

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03, il Consorzio informa che i dati personali forniti dalla Ditta Appaltatrice o comunque raccolti in dipendenza del presente capitolato verranno trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, per finalità strettamente connesse al rapporto in corso, per finalità statistiche e/o comunicazioni di tipo commerciale.

Titolare del trattamento è il Consorzio, responsabile per il riscontro è il RUP, nei confronti del quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 ed, in particolare, potrà essere ottenuta la conferma dell'esistenza di dati che riguardano i soggetti coinvolti, la loro comunicazione e l'indicazione delle modalità e delle finalità del trattamento, nonché la cancellazione, la rettifica, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi.

Il Direttore Tecnico  
*Ing. Marco ACERBO*